

## **STATUTO**

### **CRESCERE INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA DANTE  
5/B

Numero REA: RC - 200129

Codice fiscale: 02946330806

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 08-01-2020 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "A" al  
n. 5285 di Racc.**

**STATUTO**

**della società cooperativa  
"Crescere Insieme - società cooperativa sociale"  
con sede in Reggio di Calabria**

**ART. 1. - DENOMINAZIONE.** E' costituita la società cooperativa denominata "Crescere Insieme - società cooperativa sociale".

**ART. 2. - SEDE.** La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Reggio di Calabria.

Potranno essere istituite o soppresse, a norma di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

**ART. 3. - DURATA.** La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni.

**ART. 4. - MODELLO SOCIETARIO.** La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina vigente in materia di società cooperative.

**ART. 5. - PREVALENZA.** A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. L'organo amministrativo documenta tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio a norma di legge.

**ART. 6. - SCOPO E OGGETTO.** La cooperativa opera senza finalità lucrative e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini secondo quanto previsto dall'art. 1, lettera a) della Legge 381/1991.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni.

zioni Pubbliche.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici. La società cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1. L'attenzione alla persona attraverso il miglioramento dei servizi attinenti all'area dei minori e delle famiglie;
2. Lo studio, la progettazione e la realizzazione di interventi rivolti alla persona, ai minori e alle famiglie, l'offerta di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione per quanti necessitano di azione educativa, sostegno psicosocio-pedagogico a vari livelli;
3. La gestione di servizi per la persona, i minori e la famiglia, quali asili nido, nidi aziendali, nidi-famiglia e domiciliari, spazio gioco di accoglienza giornaliera, centri per bambini e famiglie, centri ricreativi estivi ed invernali, scuole dell'infanzia, ludoteche ed attività di animazione, progettazione e gestione di attività formative, nelle scuole e sul territorio, rivolte a ragazzi, operatori e genitori; nell'ambito della prevenzione del disagio giovanile, costituzione e gestione di Centri di Aggregazione Giovanile e Centri Giovani, servizi diurni, servizi residenziali e ricreativi, Informagiovani, educativa di strada, servizi di assistenza educativa domiciliare per nuclei in difficoltà; organizzazione di servizi di mediazione familiare e linguistico-culturale, di consulenza e di formazione delle famiglie; creazione di reti familiari di confronto e di supporto; collaborazione con ASL e Servizi Sociali del territorio per migliorare la qualità di vita della famiglia, della donna e delle giovani madri e di tutti quei servizi nell'ambito dei quali si realizzino le indicazioni riportate nella suddetta lettera a) dell'art. 1, Legge 381/1991;
4. La cura e la formazione professionale tramite corsi di studio e aggiornamento allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere;
5. L'ottenimento, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, della continuità di occupazione lavorativa e delle migliori condizioni sociali e professionali per i dipendenti;
6. La promozione di attività economiche e culturali aventi attinenza alle finalità sociali della Cooperativa e utili all'approntamento di tutti i servizi inerenti;
7. La gestione di attività commerciali e di distribuzione bevande e alimenti finalizzate alla realizzazione di progetti educativi nel campo dell'imprenditoria giovanile;
8. Il compimento di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito (non rivolte al pubblico ed escluse, ovviamente, le attività per legge riservate ad Enti che abbiano particolari requisiti) necessarie

ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese convenzioni con l'Amministrazione Provinciale e con altri Enti;

9. La promozione dell'autofinanziamento della Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

10. Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere esplicite tramite interventi in proprio, in convenzione o in collaborazione, studi, indagini, ricerche, incontri, progetti, consulenze, laboratori ricreativi, percorsi di formazione, educazione e aggiornamento, interventi di counseling psicosociale, interventi di supporto e di consulenza psicopedagogica e con la partecipazione a bandi per gli affidamenti pubblici;

11. La Cooperativa è comunque caratterizzata da un oggetto polivalente, cioè di attività differenziate per la realizzazione degli scopi sociali. La stessa potrà pertanto svolgere ogni attività connessa e affine a quella sopra individuata, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti a quelle sopra individuate.

**ART. 7. - REQUISITI DEI SOCI.** Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di diciannove se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il

relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati

da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

- Soci volontari: coloro i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono, altresì, essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di otto soci persone fisiche.

Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

**ART. 8. - PROCEDURA DI AMMISSIONE.** Chi desidera diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta indicante tutti i propri dati identificativi e recapiti, producendo, altresì, i seguenti documenti:

- se persona fisica: a) autocertificazione dalla quale risultino titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici; b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  
- se persona giuridica: a) certificazione attestante i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentare la persona giuridica stessa nei rapporti con la cooperativa; b) deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli

altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richie-

desse a migliore documentazione della domanda di ammissione. Si devono indicare inoltre i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritti, nonché l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sopra prescritti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Quest'ultimo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Ogni socio è tenuto ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ed a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

**ART. 9. - QUOTE.** Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Chi desidera divenire socio, all'atto della sottoscrizione deve effettuare il versamento di almeno il venticinque per cento della quota sottoscritta, nonché l'intero eventuale sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro trenta giorni dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea con apposita delibera su proposta dell'organo amministrativo.

**ART. 10. - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO.** Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una polizza fideiussoria bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di detta pluralità.

Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro, salve le eccezioni previste dalla legge.

**ART. 11. - CESSIONE DELLE QUOTE.** Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione all'acquirente già indicato e la società deve iscrivere nel libro dei soci tale acquirente, sempre purché questi abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

**ART. 12. - VINCOLI SULLE QUOTE.** Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

**ART. 13. - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.** La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e

per morte del socio. In questi casi, in merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si applica la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

**ART. 14. - RECESSO.** Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente, nonché la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente.

Il recesso non può essere parziale e deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvo i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 30 settembre.

**ART. 15. - ESCLUSIONE.** L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio nei soli casi previsti agli articoli 2531 e 2533 c.c..

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

**ART. 16. - MORTE DEL SOCIO.** In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le

disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società hanno diritto di subentrare nella partecipazione del socio deceduto facendone apposita richiesta. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

**ART. 17. - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA.** La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

**ART. 18. - PATRIMONIO.** Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge o costituita dall'assemblea;
- e) dalla riserva da sovrapprezzo;
- f) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- g) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

**ART. 19. - CAPITALE SOCIALE.** Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, secondo comma, c.c.. La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dall'organo amministrativo.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che l'organo amministrativo convochi l'assemblea per deliberare gli opportuni provvedimenti.

**ART. 20. - BILANCIO.** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, la destinazione degli utili.

**ART. 21. - RISTORNI.** L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto e comunque in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità degli scambi mutualistici e delle prestazioni lavorative erogate dai soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate per l'attivazione del prestito sociale.

**ART. 22. DESTINAZIONE DEGLI UTILI.** - In presenza di un utile di esercizio si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;

c) una quota dovrà essere destinata a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge in materia;

d) eventuali dividendi potranno essere distribuiti ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e non potranno superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'ulteriore eventuale quota potrà essere destinata ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

**ART. 23) Gli organi della cooperativa sono: l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione. Qualora sia prescritto per legge o, ancorchè non obbligatorio, l'Assemblea dei soci ritenga di nominarlo, l'Organo di Controllo sarà nominato e funzionante a norma di legge. L'emolumento annuale dei componenti dell'Organo di controllo è stabilito all'atto della nomina."**

**ART. 24. - ASSEMBLEA.** L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto e della legge, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

**ART. 25. - MODALITA' DI CONVOCAZIONE.** Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purchè nella Provincia di Reggio di Calabria.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo Statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

**ART. 26. - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.**

Spetta all'Assemblea:

1) determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;

2) approvare i bilanci;

3) distribuire gli utili;

4) approvare i regolamenti interni;

5) procedere all'elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;

6) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori;

7) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonchè sugli argomenti proposti su domanda di uno o più amministratori o tanti soci che

rappresentano almeno un decimo dei voti complessivi della co-  
operativa.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la stessa, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci.

**ART. 27. - DIRITTO DI VOTO.** Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue:

- ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni mille euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538 c.c.

**ART. 28. - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.** I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

Il voto si esprime per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

**ART. 29. - ORGANO AMMINISTRATIVO. "ART. 29 - ORGANO AMMINISTRATIVO. La cooperativa é amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre membri. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci operatori. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo di tre anni, e i suoi membri sono rieleggibili. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente che lo sostituisca temporaneamente in caso di assenza o impedimento. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.**

**Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.**

**Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.**

**ART. 30. - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. L'organo**

amministrativo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società nelle materie che non siano per legge o per clausola statutaria riservate all'Assemblea dei soci, e potrà nominare procuratori speciali e delegare a terzi il compimento di specifiche attività.

L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 c.c. e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare, in tutto o in parte, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti; in tali casi il Consiglio può sempre impartire direttive all'amministratore delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; quest'ultima può essere in ogni tempo revocata dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. L'amministratore delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

**ART. 31. - POTERI DI RAPPRESENTANZA.** La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

**ART. 32. - SCIoglimento.** La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

**ART. 33. - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE.** In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**ART. 34. - INSOLVENZA.** In caso d'insolvenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 2545 terdecies c.c..

**ART. 35. - DISPOSIZIONI FINALI.** Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Titolo VI "Delle società cooperative" del Libro V del Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. in quanto compatibili, nonché le leggi speciali sulla Coope-

razione e le relative modifiche ed integrazioni.

F.to: Santa Valentina Praticò

F.to: Clemente Mazzù Notaio

16 di 16